

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1940

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale

Seduta del 26 gennaio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame ha lo scopo di attribuire ai magistrati, ai dipendenti civili e militari dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano, personale degli insegnanti compreso, o negli uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che sappiano correttamente parlare e scrivere la lingua tedesca, una indennità speciale di seconda lingua. Unico requisito richiesto è la conoscenza della lingua tedesca che gli interessati dovranno dimostrare di possedere superando una prova di esame scritta e orale effettuata con apposite modalità.

La iniziativa trova la sua giustificazione nella esigenza inderogabile della conoscenza del tedesco da parte dei pubblici dipendenti, dato l'ordinamento linguistico vigente, e risponde alla necessità di invogliare allo studio della lingua tedesca sia il personale già in servizio negli uffici operanti nella Regione sia quello in servizio nelle altre provincie

della Repubblica che gradisce essere trasferito in Alto Adige, sia infine i nuovi aspiranti ai pubblici impieghi.

Trattandosi di una indennità accessoria particolare, legata al possesso di un determinato requisito obiettivo e specifico quale la conoscenza di una lingua, si è ritenuto opportuno operare una discriminazione di trattamento non per gradi, ma soltanto in relazione alla carriera di appartenenza. Gli importi relativi sono stati stabiliti in misura tale da creare un effettivo interesse, per il personale a conoscenza del tedesco, a chiedere, come destinazione di servizio, le sedi dell'Alto Adige e, per altri dipendenti, a intraprendere o perfezionare lo studio della lingua stessa.

È tuttavia evidente che, dati gli scopi pratici che si prefigge il provvedimento, oltre che per ovvie ragioni di equità, l'indennità competerà tanto ai pubblici dipendenti che acquisiscono per pratica o per

studio la conoscenza della lingua tedesca, quanto ai pubblici dipendenti che ne hanno conoscenza originaria, in quanto appartenenti al gruppo etnico di lingua tedesca.

Ovviamente, trattandosi di indennità speciale, si è stabilito che la corresponsione della stessa è subordinata all'effettivo espletamento del servizio in uffici, istituti, scuole ecc. aventi sede nella provincia di Bolzano o in quella di Trento aventi competenza regionale.

L'attribuzione dell'indennità è subordinata altresì ad un obiettivo accertamento della effettiva conoscenza della lingua tedesca mercè un sistema di Commissioni esaminatrici articolate in tre diverse ipotesi a seconda che trattisi di personale appartenente all'ordinamento giudiziario (articolo 2, secondo comma), personale civile (articolo 2, primo comma) o personale militare (articolo 2, terzo comma).

L'ultimo comma di detto articolo 2 esonerava dalla prestazione dell'esame i soli capi responsabili preposti alle singole Amministrazioni periferiche dello Stato (vedasi commissario del Governo, intendente di finanza, ingegnere capo del Genio civile, direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, comandante del Distretto militare ecc.).

Peraltro anche per detti dirigenti responsabili occorre il requisito di effettiva conoscenza della lingua tedesca, formalmente attestata dalla competente Amministrazione centrale.

Si è ritenuto, per ragioni di praticità, di accentrare nel solo Commissario del Governo la competenza a stabilire le sessioni d'esami, previa intesa, però, con il presidente della Corte d'appello per quanto si attiene agli esami riguardanti i magistrati (articolo 3).

I successivi articoli disciplinano lo svolgimento degli esami e la formalità per l'attribuzione dell'indennità.

È ovvio che dovranno seguire alla legge ulteriori istruzioni ministeriali di dettaglio al Commissario del Governo e al presidente della Corte d'Appello circa le concrete modalità di svolgimento degli esami, anche in rapporto ai diversi gradi di conoscenza letteraria della lingua che potrà chiedersi ai candidati delle quattro diverse carriere.

L'articolo 7 prevede, per gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico la facoltà, nelle forme consuete, di estendere il beneficio al proprio personale.

L'onere è conseguente al numero dei dipendenti che supereranno le prove di esame. Sulla scorta degli elementi acquisiti — e che consentono di ritenere che attualmente i dipendenti ai quali la prevista indennità potrebbe attribuirsi assommano a non oltre due migliaia di unità — si calcola peraltro che, nella sua prima attuazione, il provvedimento proposto comporterà un onere, per il primo anno, di non oltre lire 200 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che sappiano correntemente parlare e scrivere la lingua tedesca, è attribuita una indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure:

per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali	L. 25.000
per il personale delle carriere di concetto ed equiparato	» 20.000

per il personale delle carriere
esecutive ed equiparate ed i sot-
tufficiali L. 15.000

per il personale delle car-
riere ausiliarie ed equiparato, gli
operai permanenti, temporanei e
giornalieri, i procaccia postali ed
il rimanente personale militare . » 12.000

Detta indennità, da corrisondersi men-
silmente, non è computabile agli effetti dei
trattamenti di quiescenza. Cessa per i periodi
di destinazione, anche temporanea, in sedi
od uffici diversi da quelli indicati nel primo
comma del presente articolo.

ART. 2.

L'accertamento della conoscenza della lin-
gua tedesca è devoluto ad un'apposita Com-
missione nominata dal Commissario del Go-
verno in Trento, presieduta dallo stesso o
da un suo delegato e composta dal provve-
ditore agli studi di Bolzano, dal vice provve-
ditore e da due membri che conoscano la
lingua tedesca.

Per i magistrati o altro personale appa-
rtenente all'Ordine giudiziario, la Commis-
sione sarà nominata dal presidente della
Corte d'appello di Trento, presieduta dal
medesimo o da un suo rappresentante e com-
posta da due magistrati designati dal presi-
dente del tribunale di Bolzano nonché dal
provveditore e dal vice provveditore agli
studi di Bolzano.

Quando la Commissione di cui al primo
comma del presente articolo debba prendere
in esame personale appartenente alla Forze
armate dello Stato, gli ultimi due componenti
saranno sostituiti da due ufficiali superiori
designati dal competente comandante mili-
tare territoriale.

La conoscenza della lingua tedesca nei
confronti del capo ufficio viene attestata,
previo accertamento del possesso del requi-
sito, dalle singole Amministrazioni centrali
di appartenenza.

ART. 3.

Il Commissario del Governo, sentito il
presidente della Corte d'appello, determi-
nerà con suo decreto i periodi di tempo nei
quali le Commissioni di cui al precedente arti-
colo 2 dovranno funzionare.

Il personale che ritenga di averne inte-
resse dovrà fare domanda di essere sottoposto
ad esame e inoltrare la domanda stessa al

presidente della Commissione, tramite il proprio capo ufficio.

Il presidente della Commissione, chiusa la sessione degli esami, ne renderà noti i risultati ai capi ufficio di provenienza del personale esaminato, e detti capi ufficio avvieranno le pratiche per l'attribuzione delle competenze previste dalle presenti disposizioni alle rispettive Amministrazioni centrali.

ART. 4.

Le prove di esame consistono in una traduzione dal tedesco all'italiano e dall'italiano al tedesco. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato e non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale consiste in un colloquio su argomenti riflettenti il servizio a cui l'esaminato è preposto.

Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i concorsi per l'ammissione nella carriera dello Stato.

ART. 5.

L'attribuzione dell'indennità istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale interessato abbia superato le prove di esame ovvero ottenuta l'attestazione di cui al precedente articolo 2.

ART. 6.

Ai componenti delle Commissioni da istituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è corrisposto il trattamento previsto dagli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

ART. 7.

Gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, previa deliberazione degli competenti organi da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, possono, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale l'indennità di cui alla presente legge.

ART. 8.

La presente legge avrà applicazione dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.